



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BENCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2015

Disposizioni in materia di lavoro, partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, tutela della maternità e disciplina previdenziale, nonché delega al Governo per la separazione contabile dei trattamenti di previdenza e delle erogazioni di natura assistenziale

ONOREVOLI SENATORI. - I dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e tutti gli altri indicatori confermano che non siamo ancora usciti dalla crisi; in particolare, per quel che riguarda la disoccupazione, il 29 agosto scorso l'ISTAT ha reso noto che nel luglio 2014 si è raggiunta la percentuale del 12,6 per cento di disoccupati, facendo registrare un ulteriore aumento dello 0,3 per cento rispetto al mese precedente. Inoltre - ed è un dato ancor più preoccupante -, «Il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, ovvero la quota dei disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca, è pari al 42,9 per cento, in diminuzione di 0,8 punti percentuali rispetto al mese precedente ma in aumento di 2,9 punti nel confronto tendenziale»; ciò accade mentre le imprese continuano a chiudere o ad essere in difficoltà.

Non si può negare che questa situazione sia dovuta anche alla mancanza di una politica industriale e di investimenti pubblici e privati in grado di rilanciare la qualità, l'innovazione e la ricerca in settori strategici per la ripresa economica. Appare ormai evidente che le riforme del mercato del lavoro e delle pensioni, attuate durante il Governo Monti, non hanno prodotto risultati positivi, penalizzando, anzi, i lavoratori e i pensionati, allungando l'età per la pensione, colpendo in particolare le donne, aumentando, inoltre, i contributi minimi necessari per l'accesso al pensionamento. A questi effetti penalizzanti per i lavoratori si è aggiunto quello dell'indebolimento evidente dei contratti nazionali. Il dramma dei cosiddetti «esodati», che avevano sottoscritto accordi di incentivo per l'uscita dal mondo del lavoro e si sono trovati senza pensione e

senza reddito da lavoro, è sotto gli occhi di tutti e ha avuto come conseguenza anche quella di impedire a quasi 800.000 giovani di entrare in un mercato del lavoro di fatto bloccato.

È evidente, quindi, la necessità di un intervento legislativo forte, volto a porre rimedio, per quanto possibile, alla situazione sopra illustrata sinteticamente. Il presente disegno di legge intende assicurare una soluzione strutturale per gli esodati, riconoscendo, inoltre, dignità al lavoro delle donne e alle pensioni future dei giovani lavoratori precari. Inoltre, essa scommette su una flessibilità utile sia per creare lavoro che per scegliere il momento per l'uscita dallo stesso, ripristinando la centralità del contratto nazionale dentro un nuovo modello contrattuale in grado di aumentare la produttività.

In particolare, l'articolo 1 dispone l'accesso alla pensione con le vecchie regole per tutti i cosiddetti «esodati» che abbiano sottoscritto accordi entro il 31 dicembre 2011.

L'articolo 2 istituisce un Fondo a favore dei giovani lavoratori precari per la copertura figurativa dei vuoti contributivi, causati dalle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che hanno consegnato questa categoria di lavoratori al passaggio al regime contributivo in assenza di misure compensative, prefigurando un futuro contraddistinto da importi di pensione assai ridotti rispetto al regime previgente. Come copertura di questo Fondo si utilizzano il limite alle cosiddette «pensioni d'oro», di importo superiore a 5.000 euro mensili, e ana-

loghe misure introdotte dagli organi competenti, da applicare ai vitalizi dei parlamentari e dei consiglieri regionali.

Gli articoli 3 e 4 introducono misure immediatamente utilizzabili per la creazione di nuovo lavoro.

L'articolo 5 dispone il ripristino della normativa prevista dalla legge 17 ottobre 2007, n. 188, in materia di contrasto del fenomeno delle cosiddette «dimissioni in bianco», con la conseguente abrogazione delle disposizioni contenute nella riforma del mercato del lavoro nota sotto il nome di «legge Fornero».

L'articolo 6 istituisce un'indennità universale di maternità per tutte le donne, indipendentemente dalla loro situazione lavorativa, con previsione della relativa contribuzione figurativa. Il comma 2 precisa che i contributi figurativi, nel caso di donne inattive, possono trasformarsi in pensione solo se collegati con altre forme di contribuzione versate nell'arco della vita lavorativa. Accanto a questa misura, il comma 3 istituisce un sistema di crediti di cura a fini pensionistici, sul modello di quanto già accade in diversi ordinamenti europei - sia in Germania sia in altri Stati dell'Unione europea - allo scopo di attenuare gli effetti prodotti sulle donne dall'improvviso aumento dell'età pensionabile. Inoltre, l'articolo 6, comma 3, alla lettera b), interviene in favore dei lavoratori a tempo parziale, penalizzati dal passaggio al sistema contributivo (sul modello di quanto accade per esempio in Germania).

L'articolo 7 restituisce ai lavoratori e alle lavoratrici il diritto di scegliere quando andare in pensione, nell'ambito di un intervallo compreso tra 60 e 70 anni di età (fatto salvo il limite di trentacinque anni di contributi versati) con penalità decrescenti tra i 60 e i 65 anni e con un incentivo crescente fino al settantesimo anno. Vengono naturalmente salvaguardati i lavoratori addetti a mansioni usuranti, per quel che riguarda l'accesso anticipato al pensionamento.

L'articolo 8 prevede la rivalutazione automatica delle pensioni di importo fino a quattro volte il trattamento minimo.

L'articolo 9 ripristina il Fondo per la non autosufficienza che ha subito un costante de-finanziamento nel corso degli ultimi anni, fino ad essere completamente azzerato con la legge di stabilità del 2013, con la conseguenza di una fortissima riduzione della spesa sociale ai livelli decentrati di governo a fronte di crescenti situazioni di povertà e disagio diffuso aggravate dalla crisi economica. Il medesimo articolo dispone il rifinanziamento del Fondo attraverso il ripristino della dotazione prevista dalla legge 24 dicembre n. 244, ossia 800 milioni di euro.

L'articolo 10 abroga i commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, restituendo così centralità al contratto nazionale, con una semplificazione che riunisce in quattro grandi aree contrattuali gli attuali centosessanta contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), la gran parte dei quali provvisti di centinaia di deroghe, ripristinando nel contempo il dettato dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori modificato dalla riforma Fornero. Inoltre, il presente disegno di legge intende fornire al Governo, mediante il confronto con le parti sociali, gli strumenti per sollevare in sede europea il tema di un contratto di lavoro europeo che renda omogenei i livelli minimi retributivi, contrattuali e dei diritti per tutti i lavoratori che operano nel perimetro largo dell'Unione europea.

L'articolo 11 e l'articolo 12 intendono dare attuazione all'articolo 46 della Costituzione, prevedendo il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione delle imprese, con l'istituzione di comitati di sorveglianza partecipati dai lavoratori eletti direttamente.

L'articolo 13, infine, delega il Governo ad applicare il principio espressamente previsto dall'articolo 38 della Costituzione della

Repubblica italiana e a portare a compimento il processo di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, già avviato dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, attraverso la rigorosa separazione con-

tabile delle erogazioni riconducibili alla funzione assistenziale, che sono a carico della fiscalità generale, dai trattamenti di natura previdenziale, finanziati dai contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico secondo il regime antecedente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'accesso al trattamento pensionistico secondo il regime antecedente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è consentito a tutti i lavoratori ai quali si applicano accordi individuali o collettivi che prevedano la cessazione del rapporto di lavoro in assenza di contestuale erogazione del trattamento previdenziale, sottoscritti sia in sede ministeriale sia in qualunque altra sede negoziale entro il termine stabilito dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

(Tutela previdenziale per i giovani lavoratori discontinui)

1. Allo scopo di garantire agli iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un trattamento previdenziale pari ad almeno il 60 per cento della media delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni di lavoro, è istituito a decorrere dall'anno 2016 presso l'INPS il Fondo per la copertura della contribuzione figurativa dei periodi di inoccupazione o dedicati ai compiti di cura.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i criteri per l'impiego del Fondo di cui al comma 1.

3. Per gli anni dal 2016 al 2018, ai trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie si applica il limite massimo di 10 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'INPS. Gli importi eccedenti tale limite sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 1. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base del principio di cui al primo periodo, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 1.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali istituisce un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di predisporre una riforma organica e sistematica del sistema previdenziale ispirata a criteri di maggiore equità e solidarietà interna del sistema stesso, in particolare in favore dei giovani lavoratori discontinui, delle donne e di coloro che svolgono lavori di cura nonché dei titolari di trattamenti pensionistici integrati al minimo. I lavori del tavolo di confronto si concludono entro sei

mesi dal loro inizio. Entro i successivi tre mesi il Governo adotta le iniziative, anche di carattere normativo, per il conseguimento delle finalità di cui al primo periodo.

5. Qualora la riforma del sistema previdenziale prevista dal comma 4 non sia stata attuata entro il 31 dicembre 2018, decorso tale termine l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è prorogata automaticamente per periodi annuali fino all'attuazione della riforma medesima.

Art. 3.

(Misure per la creazione di nuovo lavoro)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il finanziamento dei contratti di solidarietà espansiva, che prevedano la riduzione stabile dell'orario di lavoro nelle imprese con la contestuale assunzione di nuovo personale, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è stabilita annualmente dalla legge di stabilità.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità e le procedure per l'impiego del Fondo di cui al comma 1.

3. La riduzione dell'orario di lavoro e della contribuzione, nei riguardi dei lavoratori in possesso dei requisiti per accedere al pensionamento entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ammessa subordinatamente alla contestuale assunzione di giovani con contratto di apprendistato, con invarianza degli orari complessivi delle singole prestazioni lavorative.

4. I lavoratori impiegati con regime orario ridotto hanno diritto di integrare i versamenti contributivi senza alcun onere fiscale e contributivo aggiuntivo, sino a concor-

renza dell'importo corrispondente all'orario normale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

Art. 4.

(Banca delle ore)

1. I contratti collettivi nazionali per i lavoratori pubblici e privati e i contratti aziendali possono prevedere l'istituto contrattuale della «Banca delle ore», nella quale confluiscono ore di lavoro straordinario accantonate, utilizzabili in costanza del rapporto di lavoro per anticipare il termine della prestazione lavorativa impiegando l'intera quantità delle ore accantonate nel corso del rapporto di lavoro.

2. Le ore accantonate sono liquidate sulla base del costo orario lordo. Qualora esse siano utilizzate per le finalità di cui al comma 1, l'importo degli oneri sociali dovuti per esse a carico del datore di lavoro e del lavoratore è ridotto del 33 per cento.

3. L'utilizzazione delle ore accantonate per le finalità di cui al comma 1 è consentito esclusivamente nel caso in cui le ore di prestazione lavorativa mancanti a causa dell'utilizzo degli accantonamenti siano compensate, nell'arco dell'anno successivo, da prestazioni orarie di almeno pari entità effettuate da giovani assunti con contratto di apprendistato, con contestuale comunicazione alla direzione territoriale del lavoro ed eventuale restituzione dei benefici ottenuti ai sensi del comma 2 in caso di mancata assunzione degli apprendisti.

4. Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro prima dell'accesso alla pensione, le ore accantonate sono liquidate secondo il criterio di cui al comma 2, primo periodo.

Art. 5.

*(Disposizioni in materia di dimissioni
volontarie del lavoratore)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge all'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, la lettera l) è abrogata. A decorrere dalla medesima data riacquistano efficacia le disposizioni della legge 17 ottobre 2007, n. 188, in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera.

Art. 6.

*(Tutela della maternità e riconoscimento del
lavoro di cura a fini pensionistici)*

1. È istituita un'indennità di maternità universale, corrisposta per cinque mesi a tutte le donne a decorrere dal mese nel quale si verifica il parto. L'importo mensile dell'indennità è stabilito in misura pari al 150 per cento dell'assegno sociale. Il periodo di fruizione dell'indennità è utile ai fini pensionistici.

2. L'indennità di cui al comma 1 è erogata a carico del bilancio dello Stato.

3. La contribuzione figurativa relativa al periodo di fruizione dell'indennità è posta a carico dell'INPS ed è calcolata, prima dell'accesso alla pensione, sulla base della media delle retribuzioni percepite nell'ultimo quinquennio dell'attività lavorativa.

4. È istituito un sistema di crediti per lavori di cura a fini pensionistici, consistenti in:

a) contributi figurativi legati al numero dei figli e ad altre fattispecie di lavori di cura, stabiliti in ventiquattro mesi per il primo figlio e in dodici mesi per ogni figlio successivo, con un meccanismo a scalare ri-

spetto alla contribuzione già riconosciuta a titolo di indennità di maternità e di congedi parentali;

b) integrazioni contributive per i periodi di lavoro a tempo parziale motivati da esigenze di cura particolari e certificate;

c) possibilità di anticipare l'accesso al trattamento pensionistico, nell'ambito di un sistema di pensionamento flessibile, con utilizzazione della contribuzione figurativa di cui alle lettere *a)* e *b)*, in caso di comprovate esigenze di un anziano non autosufficiente convivente già percettore dell'indennità di accompagnamento.

5. I benefici di cui al comma 4, lettere *b)* e *c)*, non sono tra loro cumulabili.

6. Il calcolo dei contributi figurativi di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, è effettuato, prima dell'accesso alla pensione, sulla base della media delle retribuzioni percepite nell'ultimo quinquennio dell'attività lavorativa.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di predisporre una disciplina, coerente con quella vigente in altri Stati dell'Unione europea, volta a informare al principio della condivisione la legislazione vigente in materia di congedi parentali e di lavori di cura, nell'ambito della quale sono attuati gli istituti previsti dai commi 1 e 3.

8. Per il finanziamento delle misure di cui al presente articolo, per gli anni dal 2016 al 2019, è istituito presso l'INPS un Fondo nel quale confluiscono i risparmi derivanti dall'innalzamento dell'età pensionabile della generalità delle lavoratrici e dei lavoratori, pubblici e privati, stimati in 4 miliardi di euro.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente arti-

colo nonché i criteri e le modalità per l'impiego del Fondo di cui al comma 8.

Art. 7.

(Misure per la flessibilità dell'età pensionabile)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni in materia di accesso ai trattamenti pensionistici previste dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, possono fruire di forme graduali di uscita dal lavoro secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Possono fruire delle forme graduali di uscita dal lavoro di cui al comma 1 i lavoratori di età compresa tra 60 e 70 anni, per i quali risultino versamenti contributivi per almeno trentacinque anni, a condizione che l'importo del trattamento pensionistico, calcolato secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza, sia pari almeno a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.

3. Ai fini della determinazione dell'importo del trattamento pensionistico è calcolato per ciascun lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza. Alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica la riduzione o la maggiorazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge, in relazione all'età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati, al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i due sistemi.

4. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavora-

tori che hanno maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva.

5. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e i commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita.

Art. 8.

(Rivalutazione automatica degli assegni pensionistici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, per i trattamenti pensionistici complessivi pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS è ripristinato il meccanismo di rivalutazione automatica annuale nella misura del 100 per cento.

Art. 9.

(Fondo per le non autosufficienze)

1. La dotazione del Fondo per le non autosufficienze, istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata nella misura di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Art. 10.

(Norme in materia di contrattazione collettiva)

1. I commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono abrogati.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del ruolo e dell'autonomia della contrattazione tra le parti sociali e al fine di favorire la sottoscrizione di un avviso comune tra le suddette, istituisce un tavolo di confronto con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori volto a definire un percorso per la riconduzione dell'attuale sistema di contratti collettivi nazionali di lavoro in quattro grandi aree contrattuali così determinate: artigianato e commercio, industria, pubblico impiego, servizi.

3. Sulla base delle risultanze dei lavori del tavolo di confronto di cui al comma 2, il Governo, sentite le parti sociali e le Commissioni parlamentari competenti, assume le iniziative opportune per promuovere nelle sedi istituzionali dell'Unione europea la definizione di livelli minimi in materia di retribuzione e di orario di lavoro nonché di diritti dei lavoratori, in vista della definizione di un contratto europeo di lavoro articolato nelle quattro grandi aree contrattuali di cui al citato comma 2.

4. I commi da 37 a 68 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni da essi modificate riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 92 del 2012.

Art. 11.

(Istituzione dei comitati di sorveglianza aziendali, per favorire la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese)

1. In attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, il presente articolo disciplina i modi e i limiti del diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle medie e grandi imprese, al fine di favorire relazioni

stabili e concorrere all'aumento della produttività, all'investimento in ricerca, allo sviluppo tecnologico e alla innovazione di prodotto e di processo.

2. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali o, in mancanza, da quelli aziendali, circa le procedure di informazione e di consultazione dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze sindacali, e ferma restando la normativa vigente in materia di comitati aziendali europei, nelle imprese di cui al comma 1 sono istituiti i comitati di sorveglianza aziendali con la partecipazione di rappresentanti eletti direttamente dai lavoratori.

3. I comitati di sorveglianza aziendali di cui al comma 1 hanno funzione di proposta, indirizzo e controllo:

a) sulla situazione economico-produttiva dell'impresa;

b) sui programmi di sviluppo e sulla prevedibile evoluzione dei flussi occupazionali;

c) sui cambiamenti dell'organizzazione del lavoro nonché del funzionamento delle unità e dei reparti produttivi;

d) sulla verifica dei risultati delle decisioni adottate nell'ambito di piani industriali e processi di riposizionamento produttivo condivisi;

e) sulla cessazione o sul trasferimento di aziende, sulle fusioni e sui nuovi insediamenti produttivi, con le relative conseguenze sull'occupazione;

f) sulle materie di bilancio.

Art. 13.

(Delega al Governo per la separazione contabile dei trattamenti di previdenza e delle erogazioni di natura assistenziale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare la separazione contabile dei tratta-

menti di previdenza e delle erogazioni di natura assistenziale a carico dell'INPS, nel quadro della riorganizzazione e della ridefinizione della struttura di direzione del medesimo Istituto, nel rispetto del principio e criterio direttivo di distinguere le erogazioni riconducibili a funzioni di natura assistenziale, da porre a carico della fiscalità generale, da quelle di natura previdenziale, finanziate dai contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Successivamente, lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può comunque essere adottato.

ALLEGATO
(Articolo 7, comma 3)

TABELLA A

Percentuale di riduzione o maggiorazione
in base all'età e agli anni di contribuzione

Età di pensionamento effettivo	Anni di contribuzione					
	35	36	37	38	39	40
60	-10	-9	-8	-7	-5	-2,5
61	-8,5	-7,5	-6,5	-5	-3	-1
62	-6,6	-5,5	-5	-3	-1,5	0
63	-4,5	-3,8	-3	-1,5	-0,5	0
64	-2,5	-1,8	-1,2	-0,5	0	0
65	0	0	0	0	0	0
66	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
67	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
68	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
69	5	5	5	5	5	5
70	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5